Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno

Ufficio Liturgico

Vademecum per l'utilizzo delle chiese in occasione dei concerti

Queste note hanno lo scopo di offrire ai Parroci e agli Amministratori Parrocchiali delle Chiese interpellati per l'esecuzione di concerti, un *vademecum* relativo al permesso e quindi all'eventuale concessione dell'edificio sacro per la manifestazione musicale.

Con riferimento alla lettera *I concerti nelle chiese* (5 Novembre 1987) della Congregazione per il Culto Divino; alla nota orientativa *I concerti nelle chiese – principi e norme* (6 febbraio 1989) dell' Ufficio Liturgico Nazionale; al n° 130 dell'*Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza Episcopale Italiana, si ritiene opportuno richiamare i seguenti punti:

1. Non è legittimo programmare in una chiesa l'esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica o contemporanea, di alto livello o popolare.
2. Concerti di *musica sacra* (cioè composta per la Liturgia) e di *musica religiosa* (cioè che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi o alla Chiesa) possono avere il loro posto nella chiesa.
3. Essi hanno una loro particolare utilità:

- preparare alle principali feste liturgiche;
- accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici;
- creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti e favorisca, anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una disposizione a recepire i valori dello spirito;
- mantenere vivi i tesori della musica di Chiesa;
- aiutare i visitatori e i turisti a meglio comprendere il carattere sacro della Chiesa, per mezzo di concerti d'organo previsti in determinate ore (n. 9 del Documento citato).

4. Quando il concerto viene realizzato da organizzatori esterni (associazioni o enti che non hanno fine di religione o di culto), si tratta di attività diversa dal culto ed è richiesta la licenza dell'Ordinario per l'uso diverso del luogo sacro per *modum actus*; pertanto il Parroco, o Rettore della chiesa, dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto, all'Ordinario del luogo, con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere musicali, dei nomi degli organizzatori.
5. Per ogni utilizzo differente da quello cultuale, l'edificio sacro dovrà rispettare le norme di sicurezza che sono previste dalla legge italiana.

6. Gli esecutori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.
7. I musicisti e cantori eviteranno categoricamente l'uso del presbiterio.
8. Il Santissimo Sacramento sarà, per quanto possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso (cfr C.I.C. can. 938 n. 4).
9. Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori. Possono essere messe in luce la personalità e la fede del compositore, le peculiarità teologiche di una determinata opera musicale.
10. Se il concerto assume la forma del concerto spirituale o della meditazione in musica, ci si preoccupi di inserirlo in un contesto di preghiera, anche attraverso il segno della croce, la lettura di un salmo, di testi biblici o spirituali.
11. Nei concerti dove i brani musicali presentano testi in altre lingue è doveroso presentare la traduzione dei testi in sinossi di stampa, cioè dove testo originale e traduzione scorrono in parallelo.
12. L'organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, la concessione SIAE, le spese, il riordino nell'edificio, i danni eventuali.
13. A seguito di queste brevi disposizioni, si allega il facsimile della richiesta di autorizzazione per i concerti non promossi da enti ecclesiastici.